



COMUNE DI VILLA BISSOSSI
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27035

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 5 SEDUTA DEL 27.04.2016 ALLE ORE 21.00

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016-**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
FASSARDI GIUSEPPE SINDACO	X		7 – PAROLINI MARCO	X	
1 – VIGANO' RINO	X		8 – CAMPANA ROCCO	X	
2 – PENATI PAOLO		X	9 – OSORIO BONILLA MARIA LUDIVIA	X	
3 – RUSSO ANGELO	X		10 – VIGANO' RODOLFO	X	
4 – ZAMPOLLO ALBERTINO	X				
5 – PEGOIANI GIUSEPPE		X			
6 – LAPORATI PAOLO		X	TOTALE	8	3

Assiste il Segretario Comunale dott. Umberto Fazia Mercadante

Il Sig. Giuseppe Fassardi - Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art 54 D.Lgs 15/12/1997 n.446, in materia di approvazione tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“Le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1 comma 169 L. 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che *“ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 1° Marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti Locali è stato prorogato al 30 Aprile 2016;

VISTO l'art.1, comma 639 L.27/12/2013 n.147 (Legge Stabilità 2014) il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunale;

CONSIDERATO che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8, e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche:

- in materia di TASI è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28/12/2015 n.208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008/2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *“ al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 “ e che “ la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 24/12/2013 n.147, né per gli ent locali che deliberano il predisse sto, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico di cui al D.Lgs 18/08/2000 n.267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al D.Lds n.267 del 2000”*

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 03/08/2015 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2015;

CONSIDERATO che con riferimento al tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) l'art.1, comma 639 L.147/2013, come modificato dall'art.1, comma 14 L.208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e da un suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art.1 comma 675 della L.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 commi 676 e 677 L 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dall'anno 2016;

CONSIDERATO che a fronte della previsione dettata dall'art 1 comma 26 L.208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015 ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottate con propria precedente deliberazione n.3 del 27/04/2016

RITENUTO necessario stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2016 che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 4.500,00
Servizi cimiteriali	€ 721,00
Servizio di protezione civile	€ 0,00
Videosorveglianza	€ 0,00
Servizi socio-assistenziali	€ 704,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 1.580,00
TOTALE	€ 7.505,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dall'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura di costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune;

RITENUTO quindi, nelle more dell'eventuali ulteriori modifiche normative in materia di TASI, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1,A/8,A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art.13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	Esclusi dalla TASI 1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili/fabbricabili	1 per mille
Aliquota rurali strumentali	1 per mille

VISTO il pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, e art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

DATO ATTO che sono state assolte le funzioni di cui all'art.97 del D.Lgs n.267/2000 senza formulare osservazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1-DI STABILIRE ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) con effetto dal 1° Gennaio 2016:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1,A/8,A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art.13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	Esclusi dalla TASI 1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili/fabbricabili	1 per mille
Aliquota rurali strumentali	1 per mille

2 -DI STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3- DI STABILIRE che la riscossione della TASI dovrà avvenire nei termini di seguito indicati:

TASI	Acconto possessore/occupante	16 giugno
	Saldo Possessore/occupante	16 dicembre

Dopodichè:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza:

con separata votazione resa in forma palese,
- **CON VOTI** unanimi favorevoli , espressi nei modi e forme di legge;

delibera

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI VILLA BISCOSSI
Provincia di PAVIA

PARERI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 5 DEL 27.04.2016

PARERI DI REGOLARITA'

Ai sensi dell'art. 49 –comma 1- e ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
(F.to Vigano' Anna Rita)

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

Si assicura l'adempimento di cui all'art.147 bis, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, e s.m.i.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Umberto Fazia Mercadante

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Fassardi Rag. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Umberto Fazia Mercadante

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 14.05.2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi sino al 29.05.2016

Dalla residenza comunale, li 14.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Umberto Fazia Mercadante

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale li 14.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Fazia Mercadante

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
 - è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2016, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,c. 3, del T.U. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Umberto Fazia Mercadante